

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3727 del 27/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BRUNELLI SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione stampi per materie plastiche e meccanica in genere sito nel Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3895 del 27/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventisette GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BRUNELLI SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione stampi per materie plastiche e meccanica in genere sito nel Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 24/01/2025, acquisita al Prot. Com.le 9003 e da Arpae al PG/2025/15425, da BRUNELLI SRL avente sede legale in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione stampi per materie plastiche e meccanica in genere sito in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18, identificato catastalmente al Foglio 151 – mappale 112, 135, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di quanto di seguito indicato:

- BRUNELLI srl intende svolgere la propria attività nello stabilimento precedentemente autorizzato alla ditta DINO BRUNELLI snc con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando apposita documentazione con la quale dimostra di aver acquisito la titolarità dello stabilimento in questione;
- l'attività consiste nella progettazione e produzione di stampi con anche la lavorazione di stampaggio ad iniezione di termoplastica, da cui le emissioni E1 “stampaggio ad iniezione” e E2 “vasca per elettroerosione”;
- sono inoltre presenti le emissioni E3 e E4 “caldaia uso civile (34,2 kW cad., a metano)”, E5 “caldaia uso civile (25,5 kW, a metano)”, E6 e E7 “compressore”, E8 e E9 “gruppo frigo”;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/24246 del 07/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/35860 del 25/02/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 15/04/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 45434 e da Arpae al PG/2025/80032;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/06/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 51273 del 29/04/2025, acquisito al PG/2025/81778;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui al punto:
 - 31. "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/07/2018, acquisita al protocollo di Arpae n. PGFC/2018/11767 del 24/07/2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di BRUNELLI SRL, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.

2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BRUNELLI SRL** (C.F./P.IVA 04570620403) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18, **per lo stabilimento di costruzione stampi per materie plastiche e meccanica in genere sito in Comune di Forlì, Via Augusto Righi n. 18.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di disporre la revoca della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la attività di cui al punto:
 - domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui al punto:
 1. 31. "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/07/2018, acquisita al protocollo di Arpae n. PGFC/2018/11767 del 24/07/2018.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
12. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 31. "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g";

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/07/2018, acquisita al protocollo di Arpae n. PGFC/2018/11767 del 24/07/2018, da DINO BRUNELLI snc.

La Ditta ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando apposita documentazione con la quale dimostra di aver acquisito la titolarità dello stabilimento in questione, per le seguenti emissioni derivanti dalla attività di progettazione e produzione di stampi con anche la lavorazione di stampaggio ad iniezione di termoplastica: E1 "stampaggio ad iniezione" e E2 "vasca per elettroerosione", E3 e E4 "caldaia uso civile (34,2 kW cad., a metano)", E5 "caldaia uso civile (25,5 kW, a metano)", E6 e E7 "compressore", E8 e E9 "gruppo frigo".

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, Arpae S.A.C., con nota prot. n. PG/2025/24246 del 07/02/2025, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì ;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota prot. n. PG/2025/24601 del 07/02/2025, aggiornata in data 05/05/2025 prot. n. PG/2025/82709, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota prot. n. 103703 del 10/06/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

La ditta Brunelli srl realizza stampi per materie plastiche ed esegue stampaggio ad iniezione di vari

tipi di plastiche tra cui ABS, polietilene, policarbonato e poliammide.

Tutte le 12 macchine dedicate all'attività di stampaggio sono convogliate sul punto di emissione E1.

La ditta produce gli stampi in metallo attraverso attività di carpenteria varia e mediante elettroerosione a tuffo, quest'ultima dotata di un punto di emissione dedicato, denominato E2.

Nella zona della elettroerosione sono dunque presenti anche altri strumenti per lavorazioni quali trapano a colonna, frese a controllo manuale, fresa a controllo numerico CNC, rettifica, mole, seghe a nastro o da banco e trapani, (individuati con i numeri da 1 a 7) ma non hanno prese di aspirazione con relativo convogliamento in esterno.

La ditta ritiene che siano attività accessorie, svolte per poche ore giorno, e pertanto non ha predisposto un sistema di captazione delle polveri che necessariamente si producono.

Si rimanda ai competenti uffici dell'ASL la valutazione di tale aspetto.

...omissis...

Considerazioni normative

Per l'estrusione dei materiali termoplastici viene preso a riferimento il punto 4.5.14 del CRIAER per l'attività di STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI. Esso prevede che gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione debbano essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se viene rispettato il limite di emissione di 50 mg/m³ per le sostanze organiche volatili.

Per l'attività di produzione di manufatti plastici non clorurati, partendo da pellet di polimero, la DGR 1769/10 prevede per gli effluenti che derivano da stampaggio, estrusione, trafilatura un Valore limite per i COV (composti organici volatili) pari a 20 mg/nmc.

Si ritiene che benché l'iniezione e l'estrusione siano metodi diversi di produrre articoli in plastica, si possano considerare analoghi nello sviluppare eventuali vapori organici nella fase di fusione del polimero. Pertanto si considerano analoghe le due attività e si prende a riferimento il valore più restrittivo, ossia 20 mg/nmc.

Per l'attività di elettroerosione a tuffo, con punto di emissione E2, che prevede la rimozione di materiale metallico mediante scariche elettriche, il CRIAER prevede al punto 4.13.17 - ELETTREROSIONE che vengano captati i gas e i vapori che si generano durante fase produttiva in atmosfera;

Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i limiti di 5 mg/Nmc per le polveri e 5 mg/Nmc per le COV. In tale attività si usa un fluido costituito da una miscela che contiene al 50% idrocarburi lineari C12-C15 con indicazione di pericolo H304, ma i consumi di 100 litri anno e le indicazioni di pericolo permettono di escludere tale prodotto da valutazioni sulle soglie di rilevanza.

Le attività non prevedono impianti di abbattimento, ma solo la captazione dei fumi. La ditta si riserva di attendere l'esito delle analisi dei prelievi ai camini per valutare eventuali sistemi di contenimento degli inquinanti.

emissione	attività	portata (Nmc/h)	durata (h/g)	valore limite (mg/Nmc)	sistema abbattimento
E1	stampaggio	12000	8	SOV 20	/

	<i>termoplastico</i>				
<i>E2</i>	<i>vasca elettroerosione</i>	<i>16500</i>	<i>3</i>	<i>PLV 5 SOV 5</i>	<i>/</i>

Vista la tipologia di attività, si valuta necessaria la presentazione, entro 180 giorni dalla presente comunicazione a tutti gli enti in indirizzo, di una relazione di Livello 1 come delineata a pag. 7 dalla Linea guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" (disponibile al seguente collegamento <https://apps.arpae.it/documento/DET2018426>).

Nella LG è presente una tabella con le attività a potenziale rischio osmogeno, tra cui, al punto 5 la lavorazione materie plastiche.

Per la relazione facendo riferimento anche al successivo Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE).

Conclusioni

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di emissione previsti".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 10/06/2025 prot. n. 151297, acquisita al prot. n. 104179 del 10/06/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, ns. prot. 0035043/2025 del 7/02/2025 e successive integrazioni del 29/04/2025 ns. prot. 0111307/2025,

premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco B), n. 80 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale ma con la presenza di alcuni recettori residenziali nelle immediate vicinanze,

valutate le caratteristiche tecniche delle emissioni ed in particolare dell'altezza dei camini E1 - E2 (8,5 metri) posta nelle vicinanze di recettori residenziali aventi altezza di 7 - 8,5 metri,

per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole a condizione che i camini delle emissioni E1 ed E2 siano elevati di almeno un metro oltre il colmo del tetto degli edifici residenziali più prossimi (altezza pari a 8,5 metri come indicato nella domanda di AUA) come da dichiarata disponibilità della ditta nella lettera integrazioni del 29/04/2025 ns. prot. 0111307/2025, a maggior tutela della salute dei recettori residenziali più prossimi".

Con nota P.G.N. 75315 del 16/06/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 111972 del 20/06/2025, il Comune Di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

"In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto;

Viste le integrazioni pervenute con nota PG 45434/2025 (chieste con nota PG 19617/2025);

CONSULTATI

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 9003/2025 e segg.);*
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 21 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto

VERIFICATO

- che l'area, sita a FORLÌ in Via A. Righi n. 18 catastalmente distinta al Fg. 151 p.lla 112 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
- che tale area, inoltre, è soggetta ai seguenti vincoli e alle classificazioni non tematizzate nello strumento urbanistico comunale:
 - l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
 - l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
 - l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree a Vulnerabilità alta - art. 50 delle norme di PSC;
 - risulta interessata da Area di rispetto pozzi compresa in un raggio di 200 mt e 400 mt - art. 38 delle norme di PSC, per cui è stata prodotta attestazione con nota PG 45434/2025, in cui al punto 10 il titolare dichiara quanto segue:

10 – Per la richiesta di integrazioni ai fini del rilascio del parere di conformità urbanistica, l'azienda dichiara di svolgere lavori che non ricadono nella fattispecie dell'art.94, conne 4 del D.Lgs. 150/2006 in quanto non ha nessuna delle attività elencate. Inoltre, dichiara di non avere nel suo perimetro aziendale zone di stoccaggio che potrebbero interferire con la presenza di pozzi o falde acquifere.

- che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV – cavo interrato e cabine elettriche di cui all'art. 56 delle norme di PSC;

Atteso che la ditta svolge attività di stampaggio ad iniezione di materie plastiche e costruzione di stampi in metallo e/o altri materiali;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla Richiedente.

Si trasmette la presente dichiarazione per il seguito di competenza”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e a seguito di quanto prescritto dalla Azienda U.S.L. della Romagna, evidenzia quanto di seguito indicato:

- per quanto riguarda le nuove emissioni E1 e E2, visti i valori limite stabiliti nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, dovrà essere effettuata la procedura di messa in esercizio con esecuzione dei monitoraggi di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- le emissioni convogliate da E6 a E9 sono classificabili quali sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- le emissioni da E3 a E5 sono relative ad impianti termici civili con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- in relazione alla richiesta avanzata nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in merito alle emissioni odorigene, si prescrive quanto di seguito indicato:

- **Entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA**, il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna e al Comune di Forlì, la relazione di livello 1 delineata a pag. 7 della Linea Guida Arpae LG35/DT "*Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*" approvata con DET 426 del 18/05/2018, disponibile sul sito di Arpae all'indirizzo <https://apps.arpae.it/documento/DET2018426>. Nella redazione di tale relazione si dovrà tenere conto, altresì, di quanto previsto alla "*Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa*" indicata a pag. 12 dell'Allegato "*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*" al Decreto Direttoriale del MASE n. 329 del 28/06/2023. Se necessario Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda U.S.L., valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
- in relazione alla richiesta avanzata nel parere della Azienda U.S.L. della Romagna, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - **Entro e non oltre la data di comunicazione** della messa in esercizio, la Ditta dovrà realizzare l'innalzamento dei camini delle emissioni E1 e E2 di almeno 1 metro oltre il colmo del tetto degli edifici residenziali più prossimi (altezza pari a 8,5 metri come indicato nella domanda di AUA), quindi almeno fino a 9,5 m da terra. L'avvenuta realizzazione di quanto sopra dovrà essere indicata con apposita documentazione nella comunicazione di messa in esercizio.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 24/01/2025 P.G.N. 9003, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 - CALDAIA USO CIVILE (34,2 kW, a metano)

EMISSIONE E4 - CALDAIA USO CIVILE (34,2 kW, a metano)

EMISSIONE E5 - CALDAIA USO CIVILE (25,5 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E6 - COMPRESSORE

EMISSIONE E7 - COMPRESSORE

EMISSIONE E8 - GRUPPO FRIGO

EMISSIONE E9 - GRUPPO FRIGO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione stampi per materie plastiche e meccanica in genere **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1 – STAMPAGGIO A INIEZIONE

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E2 – VASCA PER ELETTROEROSIONE

Portata massima	16.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	5	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

2. **Entro e non oltre la data di comunicazione** della messa in esercizio di cui al successivo punto 3., la Ditta dovrà realizzare l'innalzamento dei camini delle emissioni E1 e E2 di almeno 1 metro oltre il colmo del tetto degli edifici residenziali più prossimi (altezza pari a 8,5 metri come indicato nella domanda di AUA), quindi almeno fino a 9,5 m da terra. L'avvenuta realizzazione di quanto sopra dovrà essere indicata con apposita documentazione nella comunicazione di cui al successivo punto 3.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di

Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. **Entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA**, il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna e al Comune di Forlì, la relazione di livello 1 delineata a pag. 7 della Linea Guida Arpae LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET 426 del 18/05/2018, disponibile sul sito di Arpae all'indirizzo

<https://apps.arpae.it/documento/DET2018426>. Nella redazione di tale relazione si dovrà tenere conto, altresì, di quanto previsto alla “*Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa*” indicata a pag. 12 dell’Allegato “*Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*” al Decreto Direttoriale del MASE n. 329 del 28/06/2023. Se necessario Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda U.S.L., valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l’aggiornamento della presente autorizzazione.

9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 e E2** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 10**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre

norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica datata 09/04/25 resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 e comprensiva di planimetria con individuate le sorgenti sonore presenti da cui si evince che l'attività svolta presso lo stabilimento produttivo sito in via Righi, 18:

- rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
- l'attività è svolta solo nel periodo diurno.

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) L'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione/ valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.